PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

- SERVIZIO GESTIONE STRADE-

Procedura aperta per l'affidamento della fornitura di AUTOCARRI rispondenti ai criteri ambientali minimi (CAM) per il Servizio Gestione Strade: LOTTO 1 - n. 25 autocarri uso promiscuo PTT 5,0 ton, da assegnare al Servizio Gestione Strade.

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

INDICE

ART.1	*Oggetto della Fornitura*
ART.2	*Prescrizioni Tecniche Generali*
ART.3	*Garanzie, assistenza e manutenzione*
ART.4	*Specifiche Tecniche Obbligatorie*
ART.5	*Corsi di Informazione e Formazione*
ART.6	*Immatricolazione e Certificazioni*
ART.7	*Modalità e Luogo di Consegna*
ART.8	*Veicoli usati da permutare*
ART.9	*Termini di Consegna e Penalità*
ART.10	*Accettazione e Collaudi*
ART.11	*Norme di Sicurezza ed Antinfortunistica*
ART.12	*Subappalto*
ART.13	*Cauzione*
ART.14	*Pagamenti*
ART.15	*Tracciabilità dei flussi finanziari*
ART.16	*Personale – Oneri e Obblighi*
ART.17	*Risoluzione del Contratto e fallimento*
ART.18	*Clausola Risolutiva Espressa*
ART.19	*Foro Competente*
ART.20	*Spese Contrattuali*
ART.21	*Trattamento dei Dati Personali*
ART.22	*Norma di Chiusura*
ART.23	*Intervenuta disponibilità di convenzione APAC e CONSIP*
ART.24	*Disposizioni anticorruzione*

Art. 1
(Oggetto della fornitura)

Le norme contenute nel presente capitolato hanno per oggetto la fornitura di **n. 25 autocarri uso promiscuo a due assi PTT 5,0 ton,** rispondenti alle caratteristiche ed alle specifiche tecniche di cui ai successivi articoli, da assegnare quale dotazione di servizio al personale operaio del Servizio Gestione Strade.

Gli autoveicoli ed i componenti dell'allestimento dovranno essere nuovi di fabbrica, con esclusione quindi anche di automezzi e componenti che abbiano partecipato a manifestazioni fieristiche, dimostrazioni o simili.

L'Appaltatore resta responsabile della qualità e della rispondenza alle specifiche del presente capitolato ed alla normativa vigente, sia dei veicoli nel suo complesso che dei relativi singoli componenti ed allestimenti, ancorché acquisiti presso terzi.

L'Appaltatore è l'unica responsabile dell'osservanza delle Norme vigenti durante la costruzione e l'assemblaggio dei mezzi e fino alla consegna degli stessi, nonché di ogni onere derivante dalla garanzia e dagli obblighi assunti in merito all'assistenza ed alla reperibilità dei ricambi.

L'Ente appaltante resta pertanto sollevato da ogni e qualsiasi responsabilità per privative industriali o brevetti di cui fosse coperto il veicolo e/o i singoli componenti offerti; a questo riguardo con la sottoscrizione del contratto la ditta aggiudicataria riconosce espressamente di essere tenuta a rispondere in proprio ed in maniera esclusiva verso gli eventuali aventi diritto a tale titolo.

Il presente Capitolato fornisce le specifiche tecniche, le prestazioni minime e gli indirizzi da osservare per la progettazione, la formulazione delle offerte, la realizzazione e la fornitura di autocarri idonei per il servizio di manutenzione stradale.

Art. 2
(Prescrizioni tecniche generali)

I veicoli in oggetto della fornitura devono rispondere al presente capitolato e a tutte le norme in materia, vigenti alla data della consegna. Tali automezzi devono quindi essere corredati della prescritta documentazione dovuta per legge e per gli obblighi di seguito disposti, da consegnare al Cantiere Provinciale del Servizio Gestione Strade ai fini dell'accertamento di cui all'**art. 10**.

In particolare dovrà rispondere:

- alle prescrizioni stabilite dal nuovo Codice della Strada approvato con D.L. 30/04/1992 n. 285 e ss.mm. e dal regolamento di esecuzione approvato con D.P.R. 16/12/1992 n. 495 e successive integrazioni e modificazioni;
- alle norme comunitarie sulle emissioni inquinanti in vigore alla data della consegna del veicolo ed in particolare a quelle riferite alla dizione **EURO VI**;
- a tutte le norme nazionali e comunitarie in materia di automezzi adibiti ad attività particolari vigenti all'atto della consegna;

- alle vigenti norme in materia di contenimento delle emissioni sonore da parte dei veicoli a motore diesel di cui ai D.M. che hanno recepito le Direttive CEE 81/424 e 89/491;
- alle vigenti norme in materia di sicurezza ed in particolare alla Direttiva macchine CE n. 42 del 17 maggio 2006 (recepita dal Decreto legislativo n. 17 del 27 gennaio 2010) e s.m.
- il peso totale a terra dichiarato in omologazione dalla casa costruttrice del veicolo dovrà essere non inferiore a 5,0 ton
- gli autoveicoli completi, in possesso dei documenti di cui al successivo **art. 6**, saranno immatricolati a cura dell'appaltatore.
- gli autocarri devono rispondere alle specifiche dei minima incluse nel D.M. AMBIENTE d.d. 8 maggio 2012 allegato 1 par. 8.2 e s.m. e all'offerta presentata dalla Ditta aggiudicatrice.

L'Appaltatore, fatto salvo quanto diversamente specificato di seguito, si impegna perciò ad ottenere a propria cura e spese tutte le certificazioni necessarie per l'utilizzo dei veicoli nella configurazione richiesta, entro i termini di consegna.

Art. 3
(Garanzie – assistenza e manutenzione)

GARANZIE

L'Appaltatore garantirà i veicoli forniti da ogni difetto o deterioramento, sempre che questo non derivi da uso anomalo od improprio, da inidonea conservazione o forza maggiore.

I veicoli saranno garantiti per un periodo di almeno **24 mesi** (o per il periodo previsto in offerta) a partire dalla data di presa in carico da parte della Provincia e, se effettuata posteriormente alla consegna, dalla data di verifica e controllo da parte del centro assistenza autorizzato del telaio (messa in strada), che dovrà essere gratuita.

Le garanzie offerte saranno complessive per **l'intero veicolo** allestito ed articolate in:

- **autotelaio di base e cassone:** sull'intero prodotto nuovo con esclusione dei componenti di normale usura;
- **autotelaio di base e cassone:** garanzia sulla ruggine passante.

La garanzia comprenderà materiali, manodopera ed i relativi interventi verranno prestati nel Centro di assistenza specifico più vicino alla sede della Provincia

Qualora i lavori richiesti prevedano l'intervento tecnico presso altra sede, i veicoli saranno trasferiti a cura e spese dell'Appaltatore.

Qualora le garanzie per la specifica fornitura risultassero estese rispetto a quanto normalmente previsto dal costruttore dell'autotelaio e degli allestimenti, dovrà essere fornita una dichiarazione dello stesso costruttore che confermi le garanzie così come offerte.

L'Appaltatore rimane comunque **il solo responsabile** e referente nei confronti del Servizio Gestione Strade per la garanzia totale di tutti i componenti del veicolo compresi telaio, allestimento cassone, subcomponenti e sublavorazioni.

ASSISTENZA E MANUTENZIONE

L'Appaltatore dovrà assicurare la presenza di una rete di punti di assistenza, diretti o/e convenzionati, presso i quali i veicoli potranno usufruire degli interventi da effettuare in garanzia entro la distanza indicata nell'offerta presentata dall'Appaltatore e comunque entro il raggio di 50 km dal Cantiere Provinciale della P.A.T. ubicato in Via Vienna, 17 a Spini di Gardolo.

Le reti di assistenza saranno quelle esistenti all'atto dell'offerta e dovranno essere descritte nella medesima offerta e comprenderanno centri in grado di effettuare manutenzioni, riparazioni e reperimento di parti di ricambio e materiali di consumo. La descrizione comprenderà ragione sociale, indirizzo completo e recapito telefonico di ciascun punto di assistenza.

Per la durata del periodo di garanzia, l'appaltatore dovrà sostituire ogni eventuale centro di assistenza che cessasse la collaborazione con altro centro adeguato per capacità tecnica ed area geografica di collocazione attivati successivamente al termine per la presentazione delle offerte, nella medesima distanza, o inferiore, indicata in sede di offerta.

Le operazioni di riparazione in garanzia non effettuabili presso sedi o centri di assistenza dell'appaltatore, potranno essere effettuate presso la casa madre. In tal caso il Servizio Gestione Strade consegnerà l'automezzo presso la sede italiana della ditta, che provvederà a sua volta, a propria cura e spese, al trasferimento nel luogo di effettiva riparazione.

L'organizzazione d'assistenza interverrà comunque per i **guasti coperti da garanzia** entro le **48 ore** dalla chiamata con centro di assistenza mobile senza oneri aggiunti.

L'officina, sede del centro di assistenza tecnica, indicata in fase di gara dall'Appaltatore dovrà dichiarare per veicoli previsti nel presente Lotto 1:

- di disporre di tutte le informazioni necessarie per eseguire le riparazioni e le manutenzioni richieste in garanzia;
- di disporre di tutte le informazioni necessarie all'accesso ai sistemi elettronici di bordo;
- di essere in possesso di appositi strumenti di diagnostica software e hardware relativi ai veicoli oggetto della fornitura;
- essere in possesso di idonee attrezzature e apparecchiature manuali e meccaniche;
- di aver impartito al proprio personale tecnico idonei corsi di formazione specifica su veicoli simili a quelli previsti a base di offerta;

- di avere idoneo magazzino ricambi per i materiali di normale usura relativi ai veicoli offerti in gara;

Art. 4
(Specifiche tecniche obbligatorie)

Le caratteristiche tecniche qui di seguito elencate al punto **"A"** (autotelaio e cassone) sono **obbligatorie**.

A) CARATTERISTICHE GENERALI – AUTOTELAIO

Caratteristiche tecniche e prestazionali:	
Carrozzeria	
1. Cabina singola 3 posti omologati	
2. Autocarro con telaio portante	
3. Sedile passeggero biposto	
4. Pedana di salita alla cabina (se presente) posta anteriormente o posteriormente all'asse anteriore del veicolo (come da offerta tecnica)	Assegna punteggio
5. Sedile passeggero biposto regolabile in lunghezza e altezza	
6. Passo almeno mm 3.400	
7. Massa complessiva almeno 5,00 Tonn	
8. Portata utile autotelaio in ordine di marcia (con carburante e conducente) almeno kg 2.800 (come da offerta tecnica)	Assegna punteggio
9. Ruote posteriori doppie	
10. Balestre posteriori rinforzate	
11. Pneumatici omologati per uso invernale e estivo su entrambi gli assi	
12. Colore RAL 2011 o similare, approvato dal Committente	
13. Retrovisori esterni su entrambi i lati	
14. Retrovisori integrati con specchietti grandangolari	
15. Barre anti incastro a norma CEE	
16. Serbatoio con chiusura a chiave di almeno 70 litri	
Cassone	
17. Cassone ribaltabile trilaterale	
18. Cassone delle dimensioni interne di circa mm 3.500x2.000 (misure tolleranza 5 %)	
19. Altezza massima autotelaio a vuoto mm 820 (come da offerta tecnica)	Assegna punteggio

20. Struttura del cassone interamente in acciaio con trattamento anticorrosivo e garanzia sulla verniciatura pari ad almeno 3 anni	
21. Struttura del controtelaio cassone costituita da profilati a sezione chiusa (scatolato) interamente in acciaio con trattamento anticorrosivo e garanzia sulla verniciatura pari ad almeno 3 anni	
22. Struttura della sponda salvacabina con rete e porta pali interamente in acciaio con trattamento anticorrosivo e garanzia sulla verniciatura pari ad almeno 3 anni	
23. Traversa porta pali con altezza maggiore/uguale ad altezza cabina	
24. Montanti ferma pali lunghezza mm 200 sopra traversa	
25. Sponde in alluminio anodizzato piana all'interno, non bombata, altezza mm 400 con n° 2 piantoni posteriori amovibili	
26. Chiusure applicate alla sponda in alluminio con leva in ferro verniciato nero in cataforesi	
27. Staffe, bulloneria di fissaggio e rivettatura sponde interamente in acciaio	
28. Parti in alluminio non verniciate	
29. Piano di carico con fondo in lamiera in acciaio spessore minimo 3,0 mm con trattamento anticorrosivo e garanzia sulla verniciatura pari ad almeno 3 anni	
30. N° 4 anelli di fissaggio per il carico all'interno del cassone	
31. N° 2 ganci di fissaggio e n° 2 verricelli (contrapposti) all'esterno del cassone	
32. Impianto con presa elettrica 2 poli 12V IP65 nella parte inferiore posteriore del cassone - l'alimentazione deve essere comandata dall'accensione dei proiettori LED sopra cabina	
33. Cassetta attrezzi in acciaio INOX o in termoplastica sotto cassone - dimensioni AxLxP mm 350x450x300	
34. Parafanghi posteriori in PVC o metallo zincato e protezioni in gomma	
Meccanica	
35. Motore con cilindrata > 2.800 cc Diesel sovralimentato	
36. Normativa emissioni rispettata EURO 6 (tramite dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante della Ditta offrente)	
37. Presenza indicatore di consumo (tramite presentazione della documentazione tecnica del veicolo da cui si evince la presenza del dispositivo)	
38. Costi energetici e ambientali di esercizio (vedi elenco parametri seguente e come da offerta tecnica)	Assegna punteggio
a) Categoria del veicolo	
b) Emissioni di **NO**x (espresse in g/Km)	
c) Emissioni di NMHC (espresse in grammi a chilometro)	
d) Emissioni di particolato (espresse in grammi al chilometro)	
e) Emissioni di CO_2 in percorso urbano (espresse in kg/Km)	
f) Emissioni di CO_2 in percorso extraurbano (espresse in kg/Km	
g) Emissioni di CO_2 in percorso misto (espresse in kg/Km	

h) Consumo energetico in percorso urbano (l/Km)	
i) Consumo energetico in percorso extraurbano (l/Km)	
l) Consumo energetico in percorso misto (l/Km)	
39. Emissioni sonore (previste nell'allegato I del D.M.14/12/2007 in recepimento della direttiva Europea 2007/34/CE dd 14/6/2007) (come da offerta tecnica)	Assegna punteggio
40. Potenza massima almeno 120°kW – CEE (come da offerta tecnica)	Assegna punteggio
41. Coppia massima almeno 370 Nm (come da offerta tecnica)	Assegna punteggio
42. Trazione posteriore	
43. Barra stabilizzatrice sia sull'asse anteriore che sull'asse posteriore	
44. Cambio sincronizzato almeno 5 marce + retromarcia (come da offerta tecnica)	Assegna punteggio
45. Servosterzo	
46. Diametro di volta muro/muro massimo 16,00 m. (riferito ai particolari del veicolo più sporgenti verso l'esterno)	
47. Batteria 12V / almeno 110 Ah	
48. Alternatore da almeno 14 V e 150 A	
49. Freni a disco sulle ruote anteriori e posteriori	
50. Circuiti indipendenti di frenata per i due assi	
51. ABS a 4 canali	
52. ESP (programma elettronico di stabilità)	
53. Correttore di frenata in base al carico su assale posteriore e recupero automatico del gioco	
54. Rallentatore elettromagnetico con coppia frenante di almeno 300 Nm a comando pedale freno	
Dotazioni	
55. Cronotachigrafo digitale a scheda e stampante integrata CEE - Installazione nel cruscotto	
56. Poggiatesta per tutti i posti	
57. Cinture di sicurezza per tutti i posti con pretensionatore	
58. Airbag lato conducente e passeggero	
59. Antifurto bloccasterzo	
60. Alzacristalli elettrici	
61. Autoparlanti	
62. Autoradio e antenna	

63. Paraspruzzi ruote posteriori	
64. Ruota di scorta di dimensioni normali del tipo " invernale - estivo "	
65. N° 2 proiettori a LED tipo "HELLA" 2XD-010-311-001 oppure 2XD-010-311-011 sopra veicolo, omologati CEE, montati su barra di supporto agganciata alla cabina per essere visibili a 360°.	
66. Interruttore dei proiettori con spia di controllo montato su cruscotto.	
67. I proiettori devono funzionare anche a motore spento.	
68. Estintore di capacità minima 3 Kg	
69. Triangolo di soccorso a norma CEE	
70. Gancio di traino omologato tipo ULPIO	
Dispositivi di sicurezza	
71. Dotazioni previste dalla normativa in vigore	
81. Segnalatore acustico retromarcia	
82. Manuale d'uso e manutenzione in lingua italiana sia in forma cartacea sia su file in formato PDF per veicolo e cronotachigrafo	
Certificazioni e garanzie	
83. Durata della garanzia generale (almeno 24 mesi) (come da offerta tecnica)	Assegna punteggio
84. Durata della garanzia sulla ruggine passante (almeno 24 mesi) (come da offerta tecnica)	Assegna punteggio
Formazione obbligatoria	
85. Istruzione all'uso da parte di un tecnico della Ditta Durata: tempo necessario in base al manuale attrezzatura – minimo 3 ore - gruppo di massimo 10 persone - 1 gruppo di meccanici Al momento della formazione, l'offerente dovrà rilasciare una dichiarazione che la persona incaricata per l'informazione, e/o l'addestramento e formazione è persona esperta per la/e attrezzatura/e per le quali effettuerà l'istruzione.	

L'Amministrazione assieme ai rappresentanti del Cantiere Provinciale del Servizio Gestione Strade o tramite gli stessi rappresentanti, si riserva la possibilità di effettuare visite di verifica dello stato di avanzamento dei lavori, presso lo stabilimento della ditta costruttrice e della ditta allestitrice del cassone.

Lo stato di avanzamento dei lavori deve essere costantemente comunicato alla Amministrazione, che si riserva la facoltà di effettuare le visite di cui sopra in corrispondenza delle varie fasi di lavoro.

Ogni eventuale modifica, da apportare al veicolo o all'allestimento in fase di costruzione, dovrà essere riportata ed accettata in apposito verbale sottoscritto dalle parti.

Art. 5
(Corsi di informazione e formazione)

L'appaltatore dovrà garantire, senza ulteriori oneri a carico dell'Amministrazione e presso la sede del Cantiere Provinciale del Servizio Gestione Strade a Trento l'esecuzione dei seguenti corsi di formazione e informazione:

- un corso di formazione sull'uso e manutenzione dello specifico autocarro avente durata di almeno 3 ore per i meccanici del Cantiere Provinciale (max 10 persone);

Tali corsi dovranno essere concordati dall'Appaltatore con il Cantiere Provinciale del Servizio Gestione Strade.

Art. 6
(Immatricolazione e certificazioni)

Per ogni veicolo, dovrà essere prodotta la seguente documentazione:

- Dichiarazione di conformità relativa all'autotelaio;
- Certificato d'origine relativo all'allestimento (cassone), rilasciato dalla ditta costruttrice;
- Certificato d'approvazione a seguito collaudo da parte della M.C.T.C. competente;
- Dichiarazione di conformità relativa **a tutte** le norme in materia di sicurezza applicabili al veicolo ed alla componentistica, con specifico riferimento delle norme alle quali si riferisce la dichiarazione stessa;
- Documenti relativi alla conformità **CE** dell'allestimento e di ogni singolo elemento dello stesso e certificato di conformità che attesti la corrispondenza dell' insieme alla direttiva macchine;

Gli autoveicoli dovranno essere immatricolati per la libera circolazione stradale senza permessi speciali.

Art. 7
(Modalità e luogo di consegna)

I veicoli, successivamente all'accettazione positiva di cui al successivo art. 10, perfettamente funzionanti, collaudati, completi ed allestiti come previsto dagli artt. 2 - 3 - 4 del presente capitolato, devono essere consegnati presso la sede del Cantiere Provinciale del Servizio Gestione Strade, Via Vienna, 17 - Spini di Gardolo, Trento.

La consegna deve essere formalizzata con una dichiarazione datata e sottoscritta congiuntamente da un rappresentante dell'Appaltatore e da un funzionario incaricato del Cantiere Provinciale del Servizio Gestione Strade.

Alla consegna dovrà essere presente un tecnico specializzato incaricato dall'Appaltatore.

Documentazione per manutenzione.

Contestualmente alla consegna dell'automezzo dovranno essere fornite **due copie**, in lingua italiana, della seguente documentazione:

- Manuale Uso e Manutenzione ordinaria del veicolo e del cronotachigrafo;

- Schemi dei circuiti idraulici, elettrici e d'insieme;
- Libretto d'uso e Manutenzione dell'autocarro.

Art. 8
(Veicoli usati da permutare)

I veicoli usati previsti nella permuta del presente Capitolato Speciale d'Appalto potranno essere ritirati dopo 30 giorni dalla consegna dei veicoli nuovi e al massimo entro 60 giorni dalla stessa.

L'Appaltatore dovrà provvedere, a proprie spese, al ritiro dei veicoli usati dal Cantiere Provinciale del Servizio Gestione Strade che dovrà avvenire comunque successivamente al passaggio di proprietà.

Tutti gli oneri relativi al passaggio di proprietà dei veicoli usati saranno a carico dell'Appaltatore.

Il Servizio Gestione Strade non risponde di danneggiamenti agli autoveicoli dati in permuta intervenuti dopo la stipula del contratto non riconducibili a colpa dell'Amministrazione.

Gli autoveicoli ancora circolanti offerti in permuta potranno essere mantenuti in esercizio dal Servizio Gestione Strade fino alla consegna all'acquirente; il medesimo Servizio non risponderà della normale usura degli autoveicoli mantenuti in circolazione. In caso di eventuale successiva impossibilità al loro utilizzo (es. incidente e/o distruzione) sarà possibile per le Parti, di comune accordo, aggiornare il valore della stima prevista in sede di gara.

Il costo dei veicoli dati in permuta, eventualmente modificato secondo quanto previsto al paragrafo precedente, sarà quello previsto in fase di stima nell'allegato offerta economica e riportato di seguito;

VEICOLI IN PERMUTA				
modello veicolo in permuta	targa	Anno imm.	prezzo in lettere	Prezzo in cifre EURO
IVECO DAILY 35-10	BB797ES	1/01/1998	Euro mille,00	1.000,00
IVECO DAILY 49-12	BB376JB	1/01/1999	Euro millequattrocento,00	1.400,00
IVECO DAILY 49-12	BB380JB	1/01/1999	Euro millequattrocento,00	1.400,00
IVECO DAILY 49-12	BB381JB	1/01/1999	Euro millequattrocento,00	1.400,00
IVECO DAILY 49-12	BB888JB	1/01/1999	Euro millequattrocento,00	1.400,00
IVECO DAILY 50 C 13	BJ972PW	1/01/2000	Euro millesettecento,00	1.700,00
IVECO DAILY 50 C 13	BJ973PW	1/01/2000	Euro millesettecento,00	1.700,00
FIAT DUCATO 7 posti	BN330PL	1/01/2001	Euro millecinquecento,00	1.500,00

FIAT DUCATO 7 posti	BN331PL	1/01/2001	Euro millecinquecento,00	1.500,00
FIAT DUCATO 7 posti	BN337PL	1/01/2001	Euro millecinquecento,00	1.500,00
IVECO DAILY 50 C 13	CB478PX	1/01/2002	Euro duemilatrecento,00	2.300,00
IVECO DAILY 50 C 13	CB479PX	1/01/2002	Euro duemilatrecento,00	2.300,00
IVECO DAILY 50 C 13	CB481PX	1/01/2002	Euro duemilatrecento,00	2.300,00
IVECO DAILY 50 C 13	CE505FR	1/01/2003	Euro duemilatrecento,00	2.300,00
IVECO DAILY 50 C 13	CE506FR	1/01/2003	Euro duemilatrecento,00	2.300,00
IVECO DAILY 50 C 13	CE514FR	1/01/2003	Euro duemilatrecento,00	2.300,00
FIAT DUCATO 7 posti	CH433WX	1/01/2003	Euro milleseicento,00	1.600,00
FIAT DUCATO 7 posti	CH434WX	1/01/2003	Euro milleseicento,00	1.600,00
FIAT DUCATO 7 posti	CH435WX	1/01/2003	Euro milleseicento,00	1.600,00
IVECO DAILY 35-10 METANO	CJ588MF	1/01/2003	Euro mille,00	1.000,00
Totale usato				**34.100,00**

Il ritiro dell'usato è un operazione non soggetta ad IVA poiché l'Amministrazione non svolge attività commerciale.

Art. 9
(Termini di consegna e penalità)

La consegna degli autocarri previsti nel presente **Lotto n°1** dovrà essere effettuata secondo le seguenti tempistiche:

- n° 13 autocarri completi entro 180 (centottanta) giorni solari consecutivi dalla stipula del contratto.
- n° 12 autocarri completi entro 360 (trecentosessanta) giorni solari consecutivi dalla stipula del contratto

Qualora intervengano ritardi di consegna degli autocarri rispetto al termine predetto, salvo il caso di comprovata forza maggiore, sarà applicata la penalità dell'1 per 1000 (uno per mille) per giorno solare, sul valore dell'importo relativo ai mezzi consegnati in ritardo.

Sono considerate cause di forza maggiore, purché debitamente comunicate, soltanto gli scioperi documentati dalle Autorità competenti e gli eventi meteorologici, sismici e simili che rendano inutilizzabili gli impianti di produzione.

La data di consegna, anche ai fini dell'applicazione della penale, è considerata quella di cui al precedente art. 7.

Non sono considerate cause di forza maggiore ritardi dovuti alla mancanza di possesso da parte del fornitore, dei documenti necessari ai collaudi tecnici e all'immatricolazione.

Qualora il ritardo di consegna superi i 90 giorni, e comunque nel caso in cui l'Appaltatore rifiutasse o trascurasse l'adempimento delle condizioni di cui al presente articolo, la Provincia si riserva il pieno diritto e senza formalità di sorta, di esercitare ogni azione, a tutela dei propri diritti o a recupero dei danni subiti o della penalità, nonché di risolvere il contratto a maggiori spese dell'Appaltatore stesso.

Gli importi delle penali, che dovessero eventualmente applicarsi nei modi sopra descritti, saranno trattenuti sull'ammontare della fattura ammessa a pagamento, comunque, regolati prima dello svincolo della cauzione definitiva.

Art. 10
(Accettazione e collaudi)

L'Appaltatore, prima della consegna degli autocarri ed in tempo utile per essa (artt. 7 e 9) deve comunicare al Cantiere Provinciale del Servizio Gestione Strade la conclusione dell'allestimento del mezzo al fine dell'accettazione, di cui al presente articolo. La comunicazione deve pervenire con un anticipo di almeno tre giorni dalla data da cui può essere effettuata l'accettazione da parte del Cantiere stesso.

Ogni autocarro, una volta completato, dovrà essere collaudato ("collaudo di accettazione") presso il Cantiere Provinciale del Servizio Gestione Strade per accertare la completezza di ogni parte alle prescrizioni del presente capitolato.

Il collaudo consisterà nell'accertamento della rispondenza dei veicoli allestiti alle caratteristiche contrattuali ed in particolare:

- alla normativa vigente in termine di omologazione dei veicoli per la circolazione su strada;
- alla offerta presentata dall'Appaltatore ed accettata dall'Amministrazione;
- al presente Capitolato Speciale d'Appalto e al contratto di fornitura stipulato.

Oltre ad ogni accertamento il Cantiere Provinciale del Servizio Gestione Strade riterrà utile eseguire, (anche in fase di realizzazione), saranno effettuati i seguenti esami, controlli e prove:

- esame degli automezzi nel loro complesso, della qualità visibile delle lavorazioni e dei materiali impiegati, dei montaggi, delle finiture, con rilevazione del numero di telaio;
- rilevazione delle misure, dei dati di ingombro e di peso;
- prova di marcia su strada, su percorso complessivo di circa 50 Km, altimetricamente e planimetricamente vario;
- prova di frenatura, con veicolo a vuoto ed a pieno carico, effettuata a varie velocità;
- verifica dei dispositivi di controllo, di comando e di sicurezza nelle condizioni più sfavorevoli di funzionamento del complesso;

- prova delle attrezzature e degli eventuali optionals installati, se e per quanto facente parte della fornitura, mediante verifica delle caratteristiche e delle prestazioni rispetto alle caratteristiche contrattuali;
- il Cantiere Provinciale del Servizio Gestione Strade potrà svolgere in proprio le prove necessarie agli accertamenti richiesti, o richiederne lo svolgimento presso Laboratori di propria fiducia, o infine accettare certificazioni ed omologazioni da parte di Enti e Laboratori specializzati.
- non sono ammesse tolleranze in aumento rispetto ai dati limite di normativa per quanto riguarda le masse totali a terra e gli ingombri del veicolo allestito rispetto al dato richiesto nel presente Capitolato;
- saranno a carico dell'Appaltatore tutte le spese necessarie per il collaudo, nonchè le spese per i danni al personale ed alle cose che dovessero verificarsi per il cattivo funzionamento del mezzi o dei loro sottosistemi. Qualora, in seguito alla prova di collaudo si rendessero necessari rabbocchi, riparazioni o sostituzioni, l'Appaltatore obbliga ad eseguirle a propria cura e spese nel più breve tempo possibile.

Il collaudo d'accettazione mentre non impegna in alcun modo il Servizio Gestione Strade, non solleva l'Appaltatore dalla piena responsabilità della rispondenza delle caratteristiche e dei particolari del veicolo a quanto prescritto e della qualità e dimensionamento dei materiali impiegati.

Art. 11
(Norme di sicurezza ed antinfortunistica)

Gli autocarri ed i suoi allestimenti dovranno rispondere alla Direttiva macchine CE n. 42 del 17 maggio 2006 (recepita dal Decreto legislativo n. 17 del 27 gennaio 2010) ed avere quindi la marcatura "CE" di conformità, nonché alle norme sull'igiene e prevenzione infortuni vigenti all'approntamento al collaudo.

L'Appaltatore provvederà agli adempimenti prescritti per la messa in servizio secondo le disposizioni vigenti al momento dell'approntamento al collaudo ed a quanto verrà stabilito in sede contrattuale.

Per quanto non espressamente indicato, gli autocarri con relativo allestimento dovranno essere dotati di tutti i dispositivi concernenti la sicurezza, idonei a renderli conformi alle prescrizioni stabilite dalla normativa italiana vigente in materia. Pertanto i materiali stessi devono risultare sicuri nei confronti del personale operatore in ogni situazione di impiego e logistica.

Art. 12
(Subappalto)

In conformità a quanto previsto dall'art. 26 della legge provinciale 9 marzo 2016, n. 2, e dall'art. 105 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, il subappalto del presente servizio è ammesso, entro il limite massimo del 30% (trenta per cento) dell'importo complessivo indicato nell'offerta.

L'appaltatore, al fine di poter procedere all'affidamento in subappalto, deve assoggettarsi agli ulteriori obblighi e adempimenti previsti dai sopracitati art. 26 della legge provinciale 9 marzo 2016, n. 2 e art. 105 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, pena il diniego

dell'autorizzazione al subappalto e le ulteriori conseguenze previste dalla legge nel caso di subappalto non autorizzato, nonché agli obblighi e adempimenti previsti dall'art. 3 della legge n. 136/2010, a pena di nullità assoluta.

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 26, comma 6, della legge provinciale n. 2/2016, la Stazione appaltante procede al pagamento diretto al subappaltatore della parte degli importi delle prestazioni dallo stesso eseguite non contestata dall'appaltatore.

Art. 13
(Cauzione)

L'appaltatore è obbligato a costituire una garanzia fideiussoria del 10 % (dieci per cento) dell'importo contrattuale secondo le modalità indicate dalla stazione appaltante. L'importo della cauzione definitiva è ridotto del 50 per cento per gli operatori economici ai quali è stata rilasciata da organismi accreditati ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9000.

La garanzia copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento delle prestazioni oggetto del contratto, anche se è prevista l'applicazione di penali; pertanto, resta espressamente inteso che la stazione appaltante ha diritto di rivalersi direttamente sulla cauzione per l'applicazione delle medesime penali.

La garanzia fideiussoria, di cui al comma 1, è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo del'80 % (ottanta per cento) dell'iniziale importo garantito. Lo svincolo, nei termini e per le entità anzidetti, è automatico, senza necessità di benestare del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore, del documento di pagamento di cui all'art. 12, presentato dall'appaltatore, regolarmente vistato dalla stazione appaltante, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione. L'ammontare residuo, pari al 20 % (venti per cento) dell'iniziale importo garantito, è svincolato dalla stazione appaltante, previa deduzione di eventuali crediti della stessa verso l'appaltatore derivanti dal contratto, a seguito della piena ed esatta esecuzione delle obbligazioni contrattuali, solo previo consenso espresso in forma scritta dalla stazione appaltante.

Qualora l'ammontare della garanzia dovesse ridursi per effetto dell'applicazione di penali o per qualsiasi altra causa, l'appaltatore deve provvedere al reintegro della stessa entro il termine di 10 (dieci) giorni di calendario dal ricevimento della relativa richiesta effettuata dalla stazione appaltante.

In caso di inadempimento alle obbligazioni previste nel comma precedente la stazione appaltante ha facoltà di dichiarare risolto il contratto previa comunicazione all'appaltatore mediante PEC.

Nel caso di integrazione del contratto, l'appaltatore deve modificare il valore della cauzione in misura proporzionale all'importo contrattualmente fissato nell'atto aggiuntivo, alle stesse condizioni di cui al presente articolo.

La garanzia fidejussoria di cui al presente articolo deve inoltre essere conforme a quanto indicato nel bando di gara.

Art. 14
(Pagamenti)

Il pagamento della fornitura é effettuato mediante l'emissione di mandato di pagamento, qualora non vi siano contestazioni o pendenze, a trenta giorni dall'avvenuta consegna dei veicoli su presentazione, da parte dell'Appaltatore, della regolare fattura, sulla quale devono risultare tutti gli elementi idonei ad individuare la fornitura.

Il pagamento della fornitura dei **13 autocarri**, la cui consegna è prevista **all'art. 9** entro 180 giorni dalla stipula del contratto, verrà imputato, con apposito stanziamento, sul capitolo previsto per l'anno 2017; il pagamento della fornitura dei **12 autocarri**, la cui consegna è prevista secondo **l'art. 9** entro i 360 giorni dalla stipula del contratto, verrà imputato, con apposito stanziamento, sul capitolo previsto per l'anno 2018 .

Qualora i **12 autocarri** previsti in consegna a 360 giorni fossero consegnati in anticipo il pagamento della fornitura di tali automezzi avverrà comunque non prima dell'anno 2018.

Ai fini del pagamento, l'Appaltatore deve comunicare, per iscritto, il codice IBAN.

La stazione appaltante procede al pagamento del corrispettivo solo a seguito di apposita verifica, mediante acquisizione del documento unico di regolarità contributiva (DURC), della permanenza della regolarità contributiva ed assicurativa dell'Appaltatore e degli eventuali subappaltatori.

Qualora la stazione appaltante accerti il mancato o parziale adempimento nella corresponsione delle retribuzioni, nonché nell'effettuazione e nel versamento delle ritenute fiscali e dei contributi previdenziali, assicurativi ed assistenziali da parte dell'Appaltatore e degli eventuali subappaltatori, ogni liquidazione rimane sospesa per l'importo equivalente alle inadempienze accertate. Se l'importo relativo alle inadempienze accertate non è quantificabile, la liquidazione rimane sospesa, senza applicazione di interessi per ritardato pagamento, per l'intero importo ovvero per l'importo complessivo autorizzato del contratto di subappalto nel caso in cui il mancato o parziale adempimento sia riferito al subappaltatore.

Art. 15
(Tracciabilità dei flussi finanziari)

L'Appaltatore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della L. 13 del 3 agosto 2010, n. 136 e s.m.. A tal fine, l'Appaltatore comunica alla Provincia, entro sette giorni dall'accensione, gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati e nello stesso termine le generalità ed il codice fiscale delle persone dedicate ad operare su di essi.

L'appaltatore si obbliga a inserire nei contratti stipulati con i subcontraenti una specifica clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della L. 13 del 3 agosto 2010, n. 136 sopra richiamata, pena la nullità dei contratti medesimi.

A tale scopo l'Appaltatore deve comunicare alla Stazione Appaltante tutti i rapporti contrattuali posti in essere per l'esecuzione del contratto d'appalto e fornire copia dei relativi contratti.

In particolare, in caso di raggruppamento temporaneo di impresa, i pagamenti della Capogruppo alle imprese associate dovranno rispettare gli obblighi di tracciabilità.

Art. 16
(Personale – oneri e obblighi)

L'Appaltatore è tenuto ad applicare ai lavoratori dipendenti condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro vigente per la categoria, nonché negli accordi locali integrativi dello stesso e ad adempiere a tutti gli obblighi di legge in materia di lavoro, previdenza e assistenza.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di richiedere, in qualsiasi momento, agli Enti previdenziali ed assicurativi competenti una certificazione attestante l'avvenuto regolare e completo versamento dei contributi previdenziali ed assicurativi, relativamente all'osservanza delle condizioni retributive risultanti dai contratti collettivi di lavoro.

Art. 17
(Risoluzione del contratto e fallimento)

Ai sensi dell'art. 1453 c.c., nel caso di accertato inadempimento rispetto alle obbligazioni oggetto del contratto di appalto, la stazione appaltante provvederà a mettere formalmente in mora tramite PEC l'Appaltatore, fissando contestualmente un termine finale essenziale non inferiore ai 15 (quindici) giorni, entro il quale adempiere compiutamente all'obbligazione.

Scaduto inutilmente il termine di cui al comma 1, la stazione appaltante procederà a dichiarare la risoluzione del contratto, fatto salvo il diritto all'eventuale risarcimento del danno patito a causa dell'inadempimento stesso; in tal caso all'appaltatore può essere corrisposto il compenso pattuito in ragione della parte di prestazione regolarmente eseguita, nei limiti in cui la medesima appaia di utilità per la stazione appaltante.

Inoltre, ai sensi dell'art. 27 della Legge provinciale 19 luglio 1990 n. 23 il Servizio Gestione Strade può disporre d'ufficio la risoluzione del contratto nel caso di grave inadempimento o frode del contraente; in questo caso potrà essere rifiutato, a discrezione del Servizio Gestione Strade, lo svincolo della cauzione con l'applicazione della procedura di cui all'art. 8 comma 4 della Legge provinciale 19 luglio 1990 n. 23, per ottenere il risarcimento della maggiore spesa che il Servizio Gestione Strade dovrà sostenere per fare eseguire da altri la fornitura.

Si considera inadempienza grave anche l'aver riportato penali per un importo che superi il valore del 10% dell'importo contrattuale.

Per la disciplina della risoluzione del contratto si applica l'art. 108 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50.

Alla parte inadempiente verranno addebitate le maggiori spese sostenute dal Servizio Gestione Strade.

L'esecuzione in danno non esclude eventuali responsabilità civili o penali della ditta, per il fatto che ha determinato la risoluzione.

Art. 18
(Clausola risolutiva espressa)

Salva la risoluzione per inadempimento di cui all'art. 17, la stazione appaltante si riserva la facoltà di risolvere il contratto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del c.c., a tutto rischio dell'Appaltatore, con riserva di risarcimento danni nei seguenti casi:

a) apertura di una procedura di fallimento a carico dell'Impresa o coinvolgimento della stessa in procedure concorsuali;
b) impiego di personale non dipendente dell'Impresa;
c) mancato rispetto ripetuto degli obblighi retributivi, previdenziali ed assistenziali stabiliti dai vigenti contratti collettivi;
d) interruzione o ingiustificata sospensione della fornitura;
e) subappalto non autorizzato;
f) revoca delle licenze o di qualsiasi tipo di autorizzazione, per motivi di pubblico interesse, in qualunque momento;
g) riscontro, durante le verifiche eseguite dalla stazione appaltante presso l'Appaltatore, di "non conformità" che potenzialmente potrebbero arrecare grave nocumento alla qualità della fornitura e/o rischi di danni economici e/o di immagine alla stazione appaltante stessa;
h) applicazione di penali tali da superare il limite previsto dal presente capitolato;
i) il venire meno dei requisiti tecnici posti alla base dell'aggiudicazione dell'appalto.

Ai sensi del secondo comma dell'art. 1456 c.c., ricorrendo la fattispecie della clausola risolutiva espressa, la risoluzione del contratto si verifica di diritto quando il Servizio Gestione Strade dichiara all'Appaltatore che intende avvalersi della clausola risolutiva stessa.

In ognuna delle ipotesi sopra previste il Servizio Gestione Strade non compenserà le prestazioni non eseguite, ovvero non esattamente eseguite, salvo il suo diritto dal risarcimento dei maggiori danni.

Ai sensi dell'art. 1454 c.c., quando, nel corso del contratto, il Servizio Gestione Strade accerta che la sua esecuzione non procede secondo le condizioni stabilite, può fissare, mediante apposita diffida ad adempiere, un congruo termine entro il quale l'Appaltatore si deve conformare alle prescrizioni richieste. La diffida contiene la dichiarazione che, trascorso inutilmente il termine stabilito, il contratto è risolto di diritto.

La risoluzione del contratto fa sorgere a favore del Servizio Gestione Strade il diritto di escutere la cauzione definitiva e di assicurare l'esecuzione della fornitura affidando l'appalto all'impresa che segue immediatamente in graduatoria o ad altra impresa. Alla parte inadempiente verranno addebitate le maggiori spese sostenute dal Servizio Gestione Strade. L'esecuzione in danno non esclude eventuali responsabilità civili o penali della ditta aggiudicatrice, per il fatto che ha determinato la risoluzione.

Per la disciplina del recesso del contratto si applica l'art. 109 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50.

Art. 19
(Foro competente)

In caso di controversie è competente il Foro di Trento.

Art. 20

(Spese contrattuali)

Sono a carico dell'Impresa appaltatrice tutte le spese contrattuali e fiscali, ad esclusione dell'I.V.A.

Art. 21
(Trattamento dei dati personali)

Ai sensi dell'art. 13 comma 1 del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni, i dati forniti dalla ditta saranno raccolti presso il Servizio Gestione Strade della Provincia Autonoma di Trento, per le finalità di gestione della gara d'appalto e saranno trattati in maniera non automatizzata anche successivamente all'eventuale instaurazione del rapporto contrattuale per le finalità del rapporto medesimo.

Il conferimento dei dati richiesti è obbligatorio, pena l'esclusione dalla gara d'appalto. L'interessato gode dei diritti di cui all'art. 7 del citato decreto, tra i quali figura il diritto all'accesso dei dati che lo riguardano e il diritto ad opporsi al loro trattamento per motivi legittimi.

Art. 22
(Norma di chiusura)

L'appaltatore, con la sottoscrizione del contratto, avendo partecipato alla procedura per l'assegnazione del contratto di appalto, riconosce ed accetta in maniera piena e consapevole, tutte le prescrizioni richieste per l'espletamento della fornitura, nonché tutte le clausole specifiche previste nel presente capitolato, comprese le clausole rientranti nell'art. 1341 c.c., senza necessità ulteriore di accettazione esplicita delle medesime.

Art. 23
(Intervenuta disponibilità di convenzione APAC o CONSIP)

La stazione appaltante si riserva di recedere dal contratto qualora accerti la disponibilità di nuove convenzioni stipulate da APAC o da Consip ai sensi dell'art. 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, che rechino condizioni più vantaggiose rispetto a quelle praticate dall'appaltatore, nel caso in cui questo non sia disposto ad una revisione del prezzo in conformità a dette convenzioni.

Il recesso diverrà operativo previo invio di apposita comunicazione tramite PEC e fissando un preavviso non inferiore ai 15 (quindici) giorni.

In caso di recesso verranno pagate all'appaltatore le prestazioni regolarmente eseguite e il 10% di quelle ancora da eseguire.

Art. 24
(Disposizioni anticorruzione)

Nell'espletamento del servizio oggetto del presente capitolato vanno rispettati gli obblighi di condotta previsti dal vigente Codice di comportamento approvato ai sensi della legge 6 novembre 2012 n. 190 ("Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica stazione appaltante") e visibile sul sito istituzionale della stazione appaltante, la cui violazione costituisce causa di risoluzione del contratto.